

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area: PROCESSI DI QUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E MULTIFUNZIONALITÀ

DETERMINAZIONE

N. G11609 del 04/09/2019

Proposta n. 15044 del 03/09/2019

Oggetto:

Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.. Legge 238/2016, Articolo 10, comma 2, autorizzazione, per le produzioni viticole della Regione Lazio, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza IGP e DOP nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP e DOP, prodotti della vendemmia 2019.

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.. Legge 238/2016, Articolo 10, comma 2, autorizzazione, per le produzioni viticole della Regione Lazio, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza IGP e DOP nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP e DOP, prodotti della vendemmia 2019.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Processi di qualificazione, Valorizzazione Multifunzionalità;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al Personale Regionale*”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 211 del 7 maggio 2018, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore regionale al Dott. Ing. Mauro Lasagna;

VISTO il Reg. (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Reg. (CE) n. 555 della Commissione, del 28 giugno 2008 e s.m.i. recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il Regolamento 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) N. 555/2008 della Commissione;

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.

VISTO che il sopra citato Reg. (UE) n. 1308/2013, all'Allegato VIII recante norme sulle “Pratiche enologiche di cui all'articolo 80”, parte I, prevede, tra l'altro, che quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole dell'Unione lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81 del medesimo regolamento;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, in particolare la previsione all'articolo 10, comma 2, che stabilisce come, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni

autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza IGP e DOP nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP e DOP;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) n. 278 del 9.10.2012 quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di alcuni prodotti vitivinicoli”;

VISTA la nota n. 655868 del 08/08/2019 con la quale è stato richiesto alle Aree Decentrate Agricoltura (ADA) della Regione Lazio di fornire la valutazione relativa all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2019 sulla base degli acquisiti elementi di valutazione relativi al territorio produttivo provinciale di competenza;

PRESO ATTO delle note di riscontro, acquisite agli atti, a firma dei dirigenti delle Aree Decentrate Agricoltura di:

- Lazio Sud, prot. n. 661796 del 09/08/2019 con la quale, sulla base delle informazioni tecniche fornite dalle più rappresentative cantine vinicole operanti nel territorio provinciale, è espresso parere favorevole all'arricchimento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2019 entro i limiti previsti dalla vigente normativa;
- Lazio Nord, prot. n. 658478 del 08/08/2019 e n. 662144 del 09/08/2019 con la quale si esprime parere favorevole all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti per la vendemmia 2019, sulla base delle richieste avanzate dalle Cantine maggiormente rappresentative del territorio provinciale e sulla base dell'andamento climatico stagionale non favorevole;
- Lazio Centro, prot. n. 693540 del 03/09/2019 con la quale, sulla base delle informazioni ricevute dalle più rappresentative cantine vitivinicole nel territorio provinciale, è espresso parere favorevole all'arricchimento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2019 destinati alla produzione di vini IGP e DOP entro i limiti previsti dalla normativa di riferimento;

VISTA la nota n. 7066 del 03/09/2019, acquisita in stessa data al protocollo regionale al n. 693540 del 03/09/2019, del Servizio Integrato Agrometeorologico Regione Lazio (SIARL) dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), contenente la relazione sull'andamento climatico e sull'andamento sull'attività vegetativa della vite nel Lazio per il periodo compreso tra agosto 2018 e primo semestre 2019 ed evidenziante come lo stato dell'attività vegetativa della vite e l'evolversi dell'andamento climatico per la stagione in corso facciano supporre la necessità di autorizzare, per la vendemmia 2019, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, dei mosti e dei vini prodotti nel Lazio;

DATO ATTO che quanto sopra indicato individua la sussistenza sul territorio della Regione Lazio delle condizioni climatiche che giustificare il ricorso alla pratica enologica concernente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2019 e quindi dei presupposti per l'autorizzazione alla pratica enologica in argomento delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81 del Reg. (UE) 1308/2013;

VISTO che l'articolo n. 2 paragrafo 2 del sopra citato Decreto MIPAAF n. 278 del 9 ottobre 2012 stabilisce che i provvedimenti autorizzativi contengono il riferimento ai prodotti per i quali si intende consentire l'arricchimento e il riferimento all'entità del titolo alcolometrico autorizzato, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;

RICHIAMATO come le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa indicata ed in particolare all'Allegato VIII del Reg. UE n. 1308/2013 e

s.m.i. e al Decreto MIPAAF n. 278/2012 e sono soggette al controllo dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF);

RITENUTO pertanto di autorizzare, ai sensi dell'Articolo 10, comma 2, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, per i prodotti della vendemmia 2019, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nel limite massimo di 1,5% vol. previsto nella zona viticola C (All. VIII, Parte I, sezione A), dato che le superfici vitate del Lazio ricadono nella zona viticola C II, secondo quanto stabilito dall'Allegato VIII, Parte I, sezione B, del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed ai sensi dell'Articolo 10, comma 2, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238:

1. di autorizzare, secondo le modalità previste dall'Allegato VIII – Parte I - del Reg. (UE) 1308/2013 e dal Decreto MIPAAF n. 278 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo e ancora in fermentazione, prodotti della vendemmia 2019, ottenuti da tutte le varietà di uve autorizzate come idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Lazio, destinati a diventare vini da tavola con o senza IGP e DOP nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP e DOP;
2. di stabilire che le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale siano effettuate nel limite massimo di 1,5% vol. secondo le modalità ammesse dall'Allegato VIII – Parte I - Punto B - del Reg. (UE) 1308/2013 e s.m.i..

Non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito Internet dell'Assessorato Agricoltura della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Mauro Lasagna